CAMERA DEI DEPUTATI N. 1088

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CACCAVALE

Ammissione nella polizia municipale degli obiettori di coscienza

Presentata il 2 agosto 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza, prevede, per coloro che in sostituzione del servizio militare optano per quello civile, il distacco presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela o di incremento del patrimonio forestale.

In tutti questi casi il Ministero della difesa stipula apposite convenzioni con i predetti organismi per disciplinare e controllare la regolarità dell'espletamento del servizio sostitutivo.

Partendo da queste premesse ed interpretando le necessità di tante amministrazioni comunali, abbiamo ritenuto opportuno presentare questa proposta di legge per consentire agli obiettori di coscienza che lo desiderano di compiere il servizio sostitutivo nella polizia municipale dei comuni di appartenenza, o in altri comuni, in qualità di vigili urbani.

Questa possibilità è già implicita nell'articolo 5 della legge n. 772 del 1972 ma si è ritenuto opportuno puntualizzarla in una specifica iniziativa legislativa.

Qualora questa proposta di legge fosse approvata, i benefici per i comuni e per gli stessi abitanti sarebbero notevoli.

Tutti noi ben conosciamo le difficoltà in cui si trovano gli amministratori locali per organizzare i servizi del corpo dei vigili urbani, sempre deficitari di uomini rispetto alle esigenze, anche a causa degli oneri che graverebbero sui bilanci degli enti locali nel caso in cui si decidesse un aumento dei relativi organici.

La soluzione che prospettiamo supera in larga parte questo « scoglio » economico e consente un potenziamento delle rispettive polizie municipali.

La procedura che prevediamo è molto semplice in quanto si prevede che il Ministro della difesa predisponga una « con-

venzione tipo » da diramare ai comuni. Le amministrazioni comunali che intendono avvalersene deliberano il numero massimo dei posti a disposizione degli obiettori di coscienza ed approvano la relativa convenzione.

Il Ministro della difesa, in base alle domande presentate, distacca i richiedenti presso i comuni prescelti, possibilmente nel numero delle domande ricevute.

L'obiettore di coscienza presta servizio di vigile urbano per un periodo pari a quello del servizio di leva, a cui si aggiungono otto mesi consecutivi, come previsto dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, ma non deve essere adibito a servizi sedentari. Riteniamo che uno dei nodi del nostro vivere civile dipenda dal controllo del traffico cittadino, dal più incisivo controllo sui mercati rionali, dalla sorveglianza dei giardini pubblici per la tutela dei più piccoli, oltre che dalle altre forme di sorveglianza e d'intervento a favore dei cittadini nelle strade e nelle piazze delle nostre città.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Coloro i quali sono stati dichiarati obiettori di coscienza ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e che chiedono di espletare il servizio sostitutivo civile possono adempiere ai loro obblighi nella polizia municipale del comune di residenza o di altro comune.

ART. 2.

1. I comuni che intendono assumere nel proprio corpo di polizia municipale gli obiettori di coscienza stabiliscono con delibera consiliare il numero annuale dei posti ad essi riservato e stipulano apposita convenzione con il Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

ART. 3.

1. L'obiettore di coscienza assegnato alla polizia municipale non può in alcun modo essere adibito a servizi d'ufficio o sedentari. Egli presta servizio senza armi ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, ed è obbligato al rispetto del regolamento comunale di disciplina.

2. La durata del servizio sostitutivo è superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva.

ART. 4.

1. I comuni che, in violazione del comma 1 dell'articolo 3, impiegano un obiettore di coscienza in attività d'ufficio o sedentarie decadono dalla convenzione

stipulata con il Ministero della difesa, che non può essere rinnovata nei tre anni successivi.

ART. 5.

1. Ai fini di cui all'articolo 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa predispone una « convenzione tipo » e la trasmette a tutti i comuni.

2. Ciascun comune che intende usufruire delle misure di cui alla presente legge comunica al Ministero della difesa la delibera consiliare con cui si autorizza la stipula della convenzione.

ART. 6.

1. Gli oneri relativi alle divise e agli altri effetti personali, nonché quant'altro necessario per il servizio sostitutivo di cui alla presente legge rimangono a carico dei bilanci dei singoli comuni.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1088
Lire 500